

## Avviso al creditore concernente la domanda di non dar notizia di un'esecuzione con assegnazione di un termine per il rilascio di una comunicazione

(Art. 8a cpv. 3 lett. d della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento; LEF, RS 281.1)

Nell'ambito dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ da Lei avviata, con precetto esecutivo notificato il \_\_\_\_\_, il debitore ha presentato una **domanda di non dar notizia dell'esecuzione a terzi**.

La invitiamo quindi a comunicare entro il \_\_\_\_\_ all'ufficio d'esecuzione suindicato se

- in riferimento alla menzionata esecuzione ha avviato una procedura di eliminazione dell'opposizione («rigetto dell'opposizione» o azione giudiziaria di accertamento) o se
- il debitore ha pagato integralmente il suo credito.

**Se i casi menzionati non si sono verificati, la comunicazione non è necessaria.**

Un'eventuale comunicazione va corredata:

- della conferma dell'invio postale o della ricezione<sup>1</sup> della domanda di rigetto dell'opposizione o dell'azione di accertamento (originale o copia);
- solo in caso di pagamento: una dichiarazione del creditore sull'avvenuto pagamento del debitore (se necessario con una prova del pagamento).

In assenza di una comunicazione entro il termine stabilito, in futuro l'esecuzione summenzionata non sarà più portata a conoscenza di terzi (**non apparirà più sull'estratto standardizzato del registro delle esecuzioni del debitore**, cfr. art. 8a cpv. 3 lett. d LEF). Se invece, una volta scaduto il termine, presenta una domanda per eliminare l'opposizione oppure promuove un'azione di accertamento, informandone l'ufficio, sarà nuovamente data notizia dell'esecuzione a terzi (e figurerà quindi anche sull'estratto standardizzato).

Luogo e data

[Ufficio d'esecuzione]

<sup>1</sup> In assenza di una conferma di ricezione, anche una fattura o un'altra decisione può fornire la prova necessaria.